

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 290

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Istituzione della consulta giovanile presso i comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole offrire ai giovani interessati la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa del comune di residenza. Con essa si prevede infatti la istituzione di una consulta giovanile presso il comune, attraverso la quale i ragazzi di età compresa tra i sedici e i venticinque anni possono prendere parte attiva allo svolgimento dell'attività politico-amministrativa, conoscendo dall'interno la realtà di una amministrazione locale e apportando al tempo stesso un contributo personale alla gestione del loro comune.

L'istituzione di tale consulta giovanile rappresenta un segnale verso i giovani per farli sentire più coinvolti e più vicini alla cosa pubblica, più partecipi alla vita politica, più responsabili in quanto portatori di interessi che li riguardano direttamente; un segnale per le istituzioni locali che, pur essendo le più vicine ai cittadini, troppo spesso dimenticano le loro esigenze ed in particolare quelle dei ragazzi.

Una linea, questa, in perfetta sintonia con le finalità proprie del nuovo ordinamento degli enti locali, considerando altresì il comune come l'ente primario portatore dei bisogni e delle esigenze della collettività in esso residente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso ogni comune è istituito un organo di rappresentanza dei giovani, denominato «consulta giovanile», al fine di favorire la partecipazione dei medesimi alle iniziative civiche ed alla amministrazione comunale.

2. La consulta giovanile è organo consultivo del consiglio comunale. Un componente della consulta giovanile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio comunale.

Art. 2.

1. La consulta giovanile è composta da cittadini residenti nel comune di età compresa tra sedici e venticinque anni ed eletti dalle associazioni giovanili censite dal comune interessato.

2. Il numero dei componenti della consulta giovanile è fissato dal comune in relazione alla popolazione residente sul territorio.

Art. 3.

1. Il presidente della consulta giovanile è eletto tra i suoi componenti a maggioranza assoluta nel corso della seduta di insediamento. Nell'ipotesi che tale maggioranza non sia raggiunta, sono previste in immediata successione ulteriori votazioni di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

2. Il presidente, su indicazione della consulta giovanile, definisce l'ordine del giorno, stabilisce il calendario delle riunioni della consulta, prevedendo tra queste due incontri

annuali con i rappresentanti del consiglio comunale e della giunta comunale; garantisce altresì l'ordine degli interventi durante la discussione.

3. Nel corso della prima seduta è eletto un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni, che deve essere approvato dalla consulta giovanile.

4. Nel corso della prima seduta, la consulta giovanile stabilisce altresì le modalità con cui rendere possibili i contatti con i giovani del comune.

Art. 4.

1. La consulta giovanile si riunisce in un locale fornito dal comune, possibilmente all'interno della sede municipale.

2. La prima seduta della consulta giovanile deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 5.

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale, entro un mese dalla data di insediamento della consulta giovanile, individuano i soggetti incaricati di mantenere i contatti con la stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono riferire al consiglio comunale e alla giunta comunale le richieste e le iniziative elaborate dalla consulta giovanile; devono altresì riferire a quest'ultima le iniziative del consiglio comunale e della giunta comunale.